



Consulenti del Lavoro

▼ Consiglio Nazionale dell'Ordine

Viale del Caravaggio 84

00147 Roma

Tel. 06 549361 - Fax 06 5408282

e-mail consigli nazionale@consulentidellavoro.it

e-mail pec consigli nazionale@consulentidellavoropec.it

C.F.: 80148330584



COMUNICATO STAMPA

No a colpi di mano sulle competenze dei Consulenti del Lavoro

Il riferimento all'«ambito giuslavoristico» nel Ddl sui dottori commercialisti non modifica l'attuale riparto delle attività professionali previsto dalla legge

Roma, 23 luglio 2026 - Con riferimento alle notizie diffuse sull'approvazione di un emendamento al disegno di legge di riforma dell'ordinamento dei dottori commercialisti, è necessario ricondurre il dibattito entro il corretto perimetro giuridico. L'inserimento dell'espressione assai generica "ambito giuslavoristico" - ritenuto tipico di una professione - in un disegno di legge non è infatti un percorso giuridicamente idoneo a delineare una nuova professione giuslavoristica né, tantomeno, a modificare il sistema delle competenze professionali previsto dall'ordinamento attuale. Le attività riservate e le competenze delle professioni ordinistiche possono essere attribuite o modificate esclusivamente da specifiche disposizioni di legge e non attraverso formule descrittive e ambigue. È altresì opportuno ricordare che la legge n. 12 del 1979 non attribuisce agli altri professionisti una generale competenza in materia di diritto del lavoro, ma si limita ad autorizzarli allo svolgimento di determinati adempimenti in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale per conto delle imprese. Ben diverso è il ruolo dei Consulenti del Lavoro, professionisti abilitati attraverso uno specifico percorso formativo, praticantato obbligatorio ed esame di Stato. Proprio questa distinzione è stata ribadita recentemente dal TAR Lazio, che ha chiarito la differenza tra professionisti abilitati, cui l'ordinamento attribuisce competenze proprie e specialistiche, e professionisti autorizzati, ai quali la legge consente esclusivamente lo svolgimento di specifici adempimenti. Una distinzione sostanziale che non può essere superata attraverso richiami terminologici. Del resto, lo stesso parere dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato sul Ddl di riforma dell'ordinamento dei dottori commercialisti chiarisce espressamente che il legislatore delegato non è chiamato ad attribuire nuove competenze professionali né a istituire nuove riserve, evitando qualsiasi ampliamento della sfera di competenza già riservata. Dal D.Lgs. n. 276/2003 (legge Biagi) in poi, tante altre disposizioni normative hanno individuato solo i Consulenti del Lavoro quali professionisti a cui assegnare competenze specialistiche di elevata professionalità in materia di lavoro. È comprensibile che la grande ambizione di taluni organi di rappresentanza dei dottori commercialisti sia fare i Consulenti del Lavoro. È una naturale aspirazione che testimonia il prestigio raggiunto dalla nostra categoria. Ma la professionalità non si acquisisce per imitazione, cambiando il proprio nome o con sterili formule di stile. Per diventare Consulenti del Lavoro non si possono seguire scorciatoie surrettizie. Serve studiare diritto del lavoro, fare il praticantato presso un iscritto a uno dei 106 Consigli Provinciali, avere una formazione specialistica e superare l'apposito esame di Stato. Solo allora si potranno avere le competenze previste dalla normativa vigente per i Consulenti del Lavoro. Che sono oggi la professione leader del mondo del lavoro. Ogni giorno assistono oltre 10 milioni di lavoratori e circa 1,8 milioni di imprenditori, garantendo la corretta applicazione di una delle discipline più complesse dell'ordinamento italiano. Le professioni si fondano sulle competenze e sulle capacità, non sulle definizioni. E le competenze si conquistano con lo studio, la specializzazione e l'esperienza, non con un semplice richiamo lessicale in una disposizione normativa.